

Area Servizi Finanziari
Servizio Tributi**RIDUZIONI PER FABBRICATI** - La base imponibile è ridotta del 50% per:

- [**le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito** a parenti in linea retta, entro il primo grado, che ivi fissano la propria dimora abituale e residenza anagrafica, ad eccezione degli immobili in categoria A1-A8-A9. Per usufruire della riduzione è necessario che:
 - a. il contratto di comodato gratuito sia registrato;
 - b. il soggetto passivo IMU abbia residenza e dimora a Chieri e che possieda, oltre all'immobile dato in comodato, una sola altra abitazione in Italia.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo IMU, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Chieri la propria abitazione principale, tranne se di categoria A1-A8-A9. Il beneficio si estende, in caso di morte del soggetto passivo IMU, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- [**i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 Decreto Legislativo 22/01/04 n. 42, previa presentazione del decreto di vincolo;
- [**i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** poiché diroccati, pericolanti, fatiscenti, inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, che si trovano in situazione di notevole degrado fisico, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, e di fatto non utilizzati, per tutto il periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni (vedi articolo 6 del vigente Regolamento IMU).

ATTENZIONE: la riduzione non è riconosciuta quando sull'immobile è in corso un intervento edilizio, per tutta la durata dello stesso.

Per le **abitazioni locate a canone concordato** ai sensi della legge 9/12/1998, n. 431, l'aliquota è ridotta al 75%.

ESENZIONI PER TERRENI AGRICOLI

Sono assoggettati all'IMU tutti terreni agricoli iscritti in catasto, anche se incolti o non coltivati, ad eccezione di quelli sotto indicati che sono esenti:

- [ricadenti in aree di collina depressa ricompresi nei seguenti fogli di mappa: dall'1 al 28, il 31, il 32 e dal 48 al 52;
- [posseduti e condotti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- [a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

ULTERIORI ESENZIONI PER FABBRICATI (in aggiunta a quelle previste dalla L.160/19 art.759)

È esente l'immobile concesso in uso gratuito all'**Organizzazione di Volontariato (ODV)**, destinato allo svolgimento di scopi istituzionali o statutari della ODV stessa, per attività di cui al Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). L'esenzione si applica alle sotto indicate condizioni:

- la ODV deve essere iscritta all'Albo Regionale delle ODV, avere sede legale in Chieri, ed essere qualificabile come Ente Non Commerciale;
- il contratto di comodato d'uso deve avere durata pluriennale ed essere registrato;
- l'immobile non deve appartenere alle categorie A/1, A/8, A/9 né alla categoria D;
- il soggetto passivo IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio della ODV comodataria.

ATTENZIONE: Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo IMU è obbligato a presentare ogni anno la dichiarazione e attestare la sussistenza dei requisiti richiesti. Detta dichiarazione ha validità annuale e deve pertanto essere ripresentata ogni anno, per tutto il periodo di durata delle suddette condizioni, pena la perdita del beneficio.

Normativa: Legge 27/12/2019 n.160 - articoli da 738 a 783 e Regolamento IMU